




“VALLE DEL SOSIO”
Prizzi-Bisacquino-Chiusa Selafani-Giuliana-Palazzo Adriano
(Città Metropolitana di Palermo)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“Valle del Sosio” Codice AUSA 0000247320



VERBALE N. 5 DEL 17/07/2018

OGGETTO: Procedura Aperta per l'aggiudicazione dei lavori “Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica di contrada San Marco” per conto del Comune Giuliana –; CUP B28G07000190002 - CIG 737559772F.

Importo complessivo dell'appalto (inclusi oneri per la sicurezza)	€ 367.199,03
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 347.829,25
Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 19.369,78

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **17** del mese di **Luglio** alle ore **12:00** in Prizzi nei locali dell'Unione dei Comuni in Corso Umberto I° si è reinsediata la commissione giudicatrice nominata con determina dirigenziale del responsabile della CUC dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio n. 48 del 22/05/2018 come di seguito composta:

- 1) **Geom. Vincenzo Silvestri**, Responsabile con posizione apicali, dell'Area Tecnica dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio e Responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC) – **Presidente di Commissione** ;
- 2) **Geom. Nicola Di Giorgio** - Istruttore Tecnico dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio e componente della CUC – **Componente**;
- 3) **Geom. Giovanni Antonio Daidone** - Istruttore Tecnico del Comune di Giuliana – **Componente**;

per procedere all'affidamento dei lavori “Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica di contrada San Marco” per conto del Comune Giuliana – CUP B28G07000190002 - CIG 737559772F.

RICHIAMATI

- il verbale n. 1 del 22.05.2018 con la quale si è insediata la commissione di gara per procedere all'affidamento dei lavori di cui in oggetto;
- il verbale n. 4 del 01.06.2018 con il quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione provvisoria all'operatore economico GESTAM srl con sede in Villafranca Tirrena (ME), Viale della Scuola – Area Industriale ex Pirelli partita IVA 02599830839 che ha offerto il ribasso del 37,3658%;

PREMESSO che:

- Il Responsabile Unico del procedimento del Comune di Giuliana e il Responsabile della procedura di gara della CUC in sede di approvazione del bando e del disciplinare di gara, anche a seguito di quanto stabilito dal Consiglio di Stato il 19 aprile 2017 n.1825 e del Comunicato Presidente ANAC del 28.08.2017 hanno ritenuto per “**analogia**” che nella “**PARTECIPAZIONE**” alla procedura di gara ai sensi anche all'art. 89 comma 10, sia

l'impresa ausiliaria che l'impresa avvalente devono essere in possesso di entrambe le sotto elencate condizioni "DI PARTECIPAZIONE":

Requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale:

Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA OG12) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice degli appalti e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere come indicato dal punto 3.8.

Requisito di idoneità professionale (di partecipazione) (cfr. Consiglio di Stato 19 aprile 2017 n.1825 e Comunicato Presidente ANAC del 28.08.2017:

Iscrizione alla Categoria 9 - "Bonifica siti" - classe D (fino a € 1.000.000,00), dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi del Decreto 3 giugno 2014, n.120 avente ad oggetto Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici," e dell'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

- Con note PEC sono pervenute, da parte di operatori economici, richieste di chiarimenti sui requisiti di partecipazione alla procedura di gara, alle quali si è data risposta con FAQ il 27.04.2018 pubblicata sul portale del Comune di Giuliana dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio.
- In data 07.05.2018 è pervenuta a mezzo PEC, al Comune di Giuliana (Ente Appaltante per conto del quale la C.U.C. Stazione Unica Appaltante dell'unione dei Comuni Valle del Sosio ha indetto procedura di gara), comunicazione di presentazione di istanza singola di parere di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 da parte dell'operatore economico **LEA srl con sede in Via Bari, 1 90020 San Biagio Platani (AG) – P.IVA 01498800844** con il seguente "quesito di diritto" sotto riportato:
*"contratto di avvalimento:
Azienda avvalente iscrizione categoria 9 classe D
Azienda ausiliaria cert. SOA CAT OG12 (no iscrizione categoria 9)
Diversamente da quanto comunicato dalla stazione appaltante si chiede se l'azienda avvalente in possesso soltanto dell'iscrizione alla categoria 9 classe D si avvale della categoria OG12 tramite impresa ausiliaria (che non possiede l'iscrizione alla categoria 9) soddisfa i requisiti di partecipazione e se eventualmente la stazione appaltante può procedere alla stipula del contratto."*
- a seguito di quanto sopra si è proceduto in data 10.05.2017 alla pubblicazione di successive faq pubblicate sui siti istituzionali del Comune di Giuliana e dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio e in particolare alla faq n. 6.
- successivamente con nota prot. 2536 del 15.05.2018 ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento del 5 ottobre 2016 - *Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* - (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016) l'Ente Appaltante Comune di Giuliana e la CUC - Stazione Unica Appaltante "Valle Del Sosio" hanno comunicato il **PROPRIO ASSENSO** all'ANAC, ad attenersi a quanto stabilito nell'eventuale parere da rilasciare, il quale avrà **efficacia vincolante** per l'Ente Appaltante e per la Stazione Appaltante.
- in virtù dell'assenso manifestato con comunicazione del 15/05/2018, congiuntamente sia dall'Ente Appaltante Comune di Giuliana e sia la CUC - Stazione Unica Appaltante "Valle Del Sosio", inviata via pec a codesta autorità il 15/05/2018 alla casella protocollo@pec.anticorruzione.it, e p.c. all'impresa LEA srl con sede in Via Bari, 1 90020 San Biagio Platani (AG) – P.IVA 01498800844 alla casella leasrl@gigapec.it, durante l'espletamento della procedura, la commissione di gara si è attenuta a quanto precedentemente stabilito con la FAQ n. 6 del 10.05.2018.
- in attesa del parere di codesta Autorità ANAC (**vincolante per la stazione appaltante**), solo al fine di garantire la più ampia partecipazione e in ossequio al principio del "*favor participationis*" degli operatori economici, si è proceduto ad ammettere "*con riserva*" alla

procedura di gara, operatori economici che si sono avvalsi dell'istituto dell'avvalimento, previsto dall'art. 89 del D. Lgs 50/2016 del solo requisito di iscrizione alla categoria SOA OG 12 classifica II, in assenza da parte dell'impresa ausiliaria del requisito di "partecipazione" e relativo all'Iscrizione alla Categoria 9 - "Bonifica siti" - classe D (fino a € 1.000.000,00), dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

ACCERTATO

- che con il verbale di gara n. 4 del 01.06.2018 si è dato atto che "l'aggiudicazione è legata al parere di pre-contenzioso (PREC 133/18/L) dell'ANAC (vincolante per la stazione appaltante) presentato da un operatore economico il 07.05.2018, e comunicato il proprio assenso all'ANAC, la Stazione Appaltante e l'Ente Appaltante il 15.10.2018".

DATO ATTO

- che con nota PEC prot. 3456 del 25.06.2018 il Comune di Giuliana, ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 356 del 25.06.2018 avente per oggetto "Sospensione tempistica prevista dall'art. 33 del D.lgs 50/2016 a seguito della nota ANAC prot. 004445 del 24.05.2018 (rif. PREC 133/18/L), relativa all'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica di contrada San Marco"";
- che con la sopra citata determinazione il RUP del Comune di Giuliana ha disposto di sospendere la tempista di cui all'art. 33 del D.lgs 50/2016 in attesa del rilascio del parere precontenzioso dell'Autorità ANAC di cui all'art. 211 del codice (vincolante per la stazione appaltante) al fine di interrompere i termini individuati dai commi 5 e 7 dell'art. 32 del D.lgs 50/2016;
- che per le motivazioni riportate questa CUC con provvedimento dirigenziale n. 72 del 27.06.2018 ha disposto la presa atto della Determinazione dirigenziale n. 356 del 25.06.2018 del Comune di Giuliana avente per oggetto "Sospensione tempistica prevista dall'art. 33 del D.lgs 50/2016 a seguito della nota ANAC prot. 004445 del 24.05.2018 (rif. PREC 133/18/L), relativa all'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica di contrada San Marco""; CUP B28G07000190002 - CIG 737559772F, e disposto la sospensione della tempista di cui all'art. 33 del D.lgs 50/2016 in attesa del rilascio del parere precontenzioso dell'Autorità ANAC di cui all'art. 211 del codice al fine di interrompere i termini individuati dai commi 5 e 7 dell'art. 32 del D.lgs 50/2016;
- che il provvedimento dirigenziale della CUC n. 72 del 27.06.2018 è stato comunicato con nota PEC prot. 593 del 27.06.2018 a tutte le ditte partecipanti;

ACCERTATO

- che con nota PEC prot. 0056172 del 27/06/2018 l'ANAC ha trasmesso a questa CUC e all'Ente Appaltante la delibera 575 del 13.06.2018 relativa al parere precontenzioso 133/18/L.
- che al fine del dare esecuzione e acquiescenza alla delibera 575 del 13.06.2018 dell'ANAC relativa al parere precontenzioso 133/18/L, è stata disposta con avviso pubblicato all'albo online e sul sito istituzionale della CUC e del Comune di Giuliana (giusta nota prot. 598 del 27.06.2018) la riapertura delle operazioni di gara relative ai lavori di cui in oggetto per le ore 10:00 del giorno 17.07.2018 nei locali dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio, Corso Umberto I°, sede operativa della CUC – Prizzi (PA).
- Che con nota pec prot. 597 del 27.06.2018 l'avviso di cui sopra è stato trasmesso a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara di che trattasi.
- Che con nota prot. 3546 del 29.06.2018 al fine del dare esecuzione e acquiescenza alla delibera 575 del 13.06.2018 dell'ANAC è stata data comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione della procedura di riapertura della procedura di gara.



ACCERTATO che la delibera 575 del 13.06.2018 relativa al parere precontenzioso 133/18/L. rappresenta quanto di seguito:

Il Consiglio

Considerato in fatto

Con istanza prot. n. 38531 del 7 maggio 2018 la società Lea S.r.l. ha rappresentato che il bando della procedura in oggetto prevedeva, quali requisiti di partecipazione, il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) nella categoria 9 "Bonifica di siti" classe D e l'attestazione SOA OG12, classifica II. La stazione appaltante, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute, ha precisato che in caso di avvalimento «l'operatore economico avvalente deve obbligatoriamente (pena esclusione) essere in possesso dell'iscrizione alla categoria 9 classe D dell'albo gestori ambientali alla data di scadenza di presentazione offerta. L'operatore economico ausiliario deve essere in possesso obbligatoriamente (pena esclusione) della categoria SOA OG12 classifica II e dell'iscrizione alla categoria 9 classe D dell'albo gestori ambientali alla data di scadenza di presentazione offerta». L'istante ha contestato il contenuto di tale chiarimento, nella parte in cui impone anche all'impresa ausiliaria il possesso del requisito dell'iscrizione all'ANGA, sul presupposto che - trattandosi di requisito per il quale l'art. 89, comma 10, del d. lgs. 50/2016 non ammette l'avvalimento - sia sufficiente l'iscrizione all'albo da parte dell'impresa ausiliata. L'istante ha quindi comunicato alla stazione appaltante di aver presentato, sulla questione, istanza di parere di precontenzioso all'Autorità, ai sensi dell'art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016.

Con nota acquisita al prot. n. 41157 del 15 maggio 2018 il Comune di Giuliana e la CUC Stazione Unica Appaltante "Valle del Sosio" hanno comunicato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento ANAC per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del d. lgs. 50/2016, la propria volontà di adesione a quanto sarà stabilito nel parere, precisando altresì di aver provveduto a pubblicare un ulteriore chiarimento - al fine di consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici, nelle more dell'emanazione del parere da parte dell'Autorità - con il quale si consente la possibilità di ricorrere all'avvalimento di impresa ausiliaria in possesso del solo requisito dell'attestazione SOA. A seguito dell'avvio del procedimento (prot. n. 44445 del 24 maggio 2018) è pervenuta da parte del Comune di Giuliana e della CUC "Valle del Sosio" un'ulteriore memoria, acquisita al prot. n. 45723 del 29 maggio 2018, nella quale si sostiene di aver indicato l'obbligo del possesso dell'iscrizione all'ANGA a carico dell'ausiliaria per "analogia", trattandosi di requisito di partecipazione di idoneità professionale (e non di esecuzione) che va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sulla base dell'orientamento di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 1825 del 19 aprile 2017 e del Comunicato del Presidente ANAC del 28 agosto 2017, nonché di quanto previsto dall'art. 89, comma 10, del codice dei contratti, che non ammette l'avvalimento per tale requisito. La stazione appaltante precisa inoltre che la commissione di gara ha avviato l'attività di verifica della documentazione amministrativa presentata dagli offerenti, ammettendo con riserva gli operatori economici che hanno chiesto l'avvalimento in riferimento al possesso dell'attestazione SOA mediante imprese ausiliarie non in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Ritenuto in diritto

La questione oggetto dell'istanza di parere riguarda la necessità o meno, in caso di ricorso all'avvalimento, che anche l'ausiliaria possieda l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ove essa sia prevista tra i requisiti di partecipazione dal bando di gara e l'impresa ausiliata sia regolarmente in possesso dell'iscrizione all'Albo per la categoria richiesta.

Ai sensi dell'art. 212, comma 5, del d. lgs. 152/2006 ("Norme in materia ambientale") «l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (...)». Il comma 6 dispone inoltre che «l'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime». Pertanto, l'iscrizione all'ANGA è requisito che si pone a monte dell'attività di gestione dei rifiuti in quanto costituisce titolo autorizzatorio al suo esercizio, previsto in via obbligatoria dalla legge.

Il possesso dell'iscrizione presuppone una specifica organizzazione aziendale e specifici requisiti di capacità tecnica e finanziaria, necessari per assicurare il corretto espletamento di attività delicate e/o pericolose, caratterizzate dall'impiego di attrezzature particolari e di competenze specifiche. La specifica connotazione soggettiva dell'iscrizione all'Albo è altresì confermata dal divieto di avvalimento di tale requisito sancito espressamente dall'art. 89, comma 10, del d.lgs. 50/2016 (al contrario dei requisiti speciali o oggettivi) in quanto non equiparabile ad un requisito "trasferibile" da un operatore economico all'altro.

Sulla base di tali principi è stata affrontata dall'Autorità la questione relativa al possesso del predetto requisito in capo ai componenti dei raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale (parere n. 48 del 30 settembre 2014; delibera n. 257 del 7 marzo 2018) ed è stato osservato che, mentre per i requisiti di natura oggettiva è ammessa la somma dei singoli mezzi e delle singole qualità delle imprese facenti parte del raggruppamento, per quelli di natura soggettiva tale possibilità non sussiste. L'Autorità ha quindi affermato che la prescrizione relativa all'obbligo di iscrizione nell'ANGA ai sensi dell'art. 212 del d.lgs. 152/2006, attenendo a un requisito di idoneità professionale tecnico-qualitativo, di natura soggettiva, si rivolge a tutte le imprese associate. Con la deliberazione n. 498 del 10 maggio 2017 l'Autorità ha altresì precisato che le imprese in RTI possono eventualmente cumulare le classi di iscrizione all'Albo, in ragione dell'importo dei lavori che ciascuna di esse deve eseguire all'interno della categoria OG12.

Proseguendo nell'analisi interpretativa, di recente (TAR Napoli, Sez. VIII, 18 gennaio 2018, n. 394) è stato esaminato il caso di una società che ha partecipato ad una gara acquisendo mediante avvalimento il requisito di capacità tecnica relativo al possesso di un determinato organico, costituito da almeno dieci addetti operanti in servizi analoghi a quelli di gara. L'impresa ausiliaria, che non disponeva della necessaria iscrizione all'ANGA, non è stata ritenuta idonea a svolgere quelle attività poiché, non disponendo delle professionalità richieste dal bando in termini di qualificazione del personale, non poteva fornirle in avvalimento. L'ausiliaria, in definitiva, non potrebbe prestare il proprio ausilio nello svolgimento dell'attività principale prevista dalla *lex specialis* (nel caso di specie i servizi di bonifica). È stato dunque affermato il principio che - se l'avvalimento serve a mettere a disposizione dell'ausiliata le risorse di cui essa risulti carente - la stessa impresa ausiliaria deve possedere le abilitazioni necessarie per affiancarsi all'ausiliata nello svolgimento delle prestazioni in relazione alla corretta esecuzione delle quali si rivela determinante la capacità tecnica da essa "prestata" alla avvalsa.

Tale principio appare applicabile anche al caso in esame. L'avvalimento per il requisito del possesso dell'attestazione SOA realizza un'integrazione temporanea dell'azienda del concorrente riguardo ai mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto. In particolare, si presuppone la messa a disposizione - da parte dell'ausiliaria - delle dotazioni materiali e immateriali che compongono la struttura aziendale preposta allo svolgimento delle attività cui la SOA si riferisce, e quindi dell'intera organizzazione, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, hanno consentito di acquisire l'attestazione da mettere a disposizione. L'impresa ausiliaria, per le prestazioni svolte con impiego delle risorse oggetto di avvalimento, è responsabile in via solidale con il concorrente verso la stazione appaltante ma - essendo priva di iscrizione all'ANGA - non è abilitata allo svolgimento di attività di bonifica di siti, ai sensi dell'art. 212, comma 5, del d. lgs. 152/2006, lavori che - si presume - siano oggetto del capitolato speciale d'appalto della gara in argomento (altrimenti sarebbe priva di senso la previsione del requisito di partecipazione dell'iscrizione all'ANGA). In un altro caso (TAR Napoli, Sez. I, 15 maggio 2017) è stato ritenuto sufficiente il possesso del requisito dell'iscrizione all'ANGA da parte della sola ausiliata, a fronte di un contratto di avvalimento basato sulla cessione di ramo d'azienda e su un contratto di rete, in virtù del rapporto di stretta compartecipazione e di assidua cooperazione tecnico-gestionale sussistente nel caso concreto, rapporto che implica un trasferimento effettivo dei prescritti requisiti idoneativi dall'impresa avvalsa all'impresa avvalente.

Alla luce di quanto sopra considerato,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- la previsione che anche l'operatore economico ausiliario debba essere in possesso del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è conforme alla normativa di settore, nella misura in cui si tratta di requisito tecnico-qualitativo di carattere soggettivo, previsto dalla legge quale titolo abilitante allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 26 giugno 2018

Il segretario Maria Esposito

ACCERTATO che durante le fasi alla procedura di gara sono state "ammesse con riserva" le seguenti imprese:

N°	Prot	Data	Ditta	P.IVA	ESITO	NOTE
11	389	17.05.2018	Lea srl in avvalimento con LVM srl .(P.IVA 02689760847)	01498800844	Ammessa con riserva	L'impresa LEA srl viene ammessa con riserva in attesa del parere pre-contenzioso dell'ANAC (vincolante per la stazione appaltante) presentato da un operatore economico il 07.05.2018 e comunicato in data 15.10.2018 il PROPRIO ASSENSO all'Anac dalla Stazione Appaltante e dall'Ente Appaltante. Inoltre il Passoe risulta non conforme atteso che l'impresa LEA srl partecipa in avvalimento con la LVM srl . Invece il pass è stata generato come ATI (mandataria e mandante) Si dispone pertanto di richiedere la regolazione del Passoe tramite comunicazione con nota PEC.
27	407	18.05.2018	GroupEco srl in avvalimento con Consorzio Stabile EBG GROUP (Bologna – P.IVA 03648421208)	02896370802	Ammessa con riserva	L'impresa GroupEco srl viene ammessa con riserva in attesa del parere pre-contenzioso dell'ANAC (vincolante per la stazione appaltante) presentato da un operatore economico il 07.05.2018 e comunicato in data 15.10.2018 il PROPRIO ASSENSO all'Anac dalla Stazione Appaltante e dall'Ente Appaltante. In particolare l'impresa Ausiliaria (CONSORZIO STABILE EBG GROUP) non si trova in possesso del requisito di partecipazione, categoria 9 classe "D", dell'ANGA come indicato dal disciplinare di gara.

RITENUTO che al fine di dare esecuzione e acquiescenza alla delibera 575 del 13.06.2018 dell'ANAC relativa al parere precontenzioso 133/18/L, diporre **l'ESCLUSIONE** dalla procedura di gara delle imprese ammesse con riserva con le seguenti motivazioni:

N°	Prot	Data	Ditta	P.IVA	ESITO	NOTE
11	389	17.05.2018	Lea srl in avvalimento con LVM srl .(P.IVA 02689760847)	01498800844	Esclusa	L'impresa Ausiliaria (LVM srl P.IVA 02689760847) non si trova in possesso del requisito di partecipazione, categoria 9 classe "D", dell'ANGA come indicato dal disciplinare di gara.
27	407	18.05.2018	GroupEco srl in avvalimento con Consorzio Stabile EBG GROUP (Bologna – P.IVA 03648421208)	02896370802	Esclusa	L'impresa Ausiliaria (CONSORZIO STABILE EBG GROUP P.IVA 03648421208) non si trova in possesso del requisito di partecipazione, categoria 9 classe "D", dell'ANGA come indicato dal disciplinare di gara.

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 95 comma 15 del D.lgs 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. (cfr - TAR Piemonte, Sez. II, 17 maggio 2017, n. 631).

CONSIDERATO pertanto che l'art. 95, comma 15, D.lgs. n. 50/2016 preclude la variazione della soglia di anomalia una volta che sia conclusa la fase di ammissione ed esclusione delle offerte, anche con la sola aggiudicazione provvisoria .

VISTO il verbale di gara n. 4 del 01.06.2018 con il quale veniva individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del codice dei contratti, quale soglia di anomalia di esclusione, la percentuale del **37,5067%**;

ACCERTATO che l'operatore economico che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia individuata del **37,5067%** è l'O.E. n. 18) **GESTAM srl con sede in Villafranca Tirrena (ME), Viale della Scuola – Area Industriale ex Pirelli partita IVA 02599830839** che ha offerto il ribasso del **37,3658%**;

Pertanto si procede, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del codice dei contratti, con la proposta di **aggiudicazione provvisoria** dei lavori di cui in oggetto alla ditta **GESTAM srl con sede in Villafranca Tirrena (ME), Viale della Scuola – Area Industriale ex Pirelli partita IVA 02599830839** che ha offerto il ribasso del **37,3658%**, per un importo netto di **€ 217.860,07** oltre oneri per la sicurezza per **€ 19.369,78** e pertanto per un importo complessivo di **€ 237.229,85**, oltre IVA 10%.


La commissione individua altresì l'impresa n. 3) **TURCO COSTRUZIONI srl con sede in Gela (CL) Strada Statale 115 – Zona Industriale ASI – settore nord/est P.IVA 01475900856** quale seconda classificata che ha offerto il ribasso del **37,1250%**.

Si da atto infine che sono stata avviate le verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 alla ditta aggiudicataria provvisoria tramite il sistema AVCpass dell'ANAC;

Alle ore 12:45 il Presidente della Commissione di Gara dichiara chiusa la presente procedura, e dispone di trasmettere il presente verbale, al Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Giuliana e all'ANAC ai sensi dell'art. 13 del regolamento 5 ottobre 2016, oltre che procedere alla pubblicazione all'albo on-line dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio e del Comune di Giuliana.

Il presente verbale composto da n. 7 pagine compreso la presente che viene chiuso e siglato in ogni sua pagina e sottoscritto dai componenti della commissione per accettazione.

IL PRESIDENTE DI GARA



I COMPONENTI DEL SEGGIO

